

Decreto anti-crisi

D.L. 29.11.2008, n. 185

conv. L. 28.01.2009, n. 2

IMPOSTE E TASSE

BONUS STRAORDINARIO PER FAMIGLIE, LAVORATORI PENSIONATI E NON AUTOSUFFICIENZA [Art. 1](#)

Requisiti

- Per il solo anno 2009 è attribuito un bonus straordinario, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale concorrono, nell'anno 2008, esclusivamente i seguenti redditi:
 - lavoro dipendente;
 - pensione;
 - assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, c. 1:
 - lett. a) - compensi percepiti dai soci di cooperative di produzione e lavoro;
 - lett. c-bis) - compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto;
 - lett. d) - remunerazioni dei sacerdoti;
 - lett. l) - compensi per lavori socialmente utili;
 - lett. i) - limitatamente agli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili ex art. 10, c. 1, lett. c;
 - diversi (di cui all'art. 67, c. 1):
 - lett. i) - redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
 - lett. l) - limitatamente ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente qualora percepiti da soggetti a carico del richiedente ovvero da parte del coniuge non a carico.
- fondiari (di cui all'art. 25), esclusivamente in coacervo con i redditi indicati ai punti precedenti, per un ammontare non superiore a euro 2.500,00.
- Nel computo del numero dei componenti del nucleo familiare si assumono il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico, nonché i figli e gli altri familiari di cui all'art. 12 del Tuir alle condizioni ivi previste.
- Nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo, con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare.
- Il beneficio è attribuito per gli importi di seguito indicati, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 per il quale sussistano i requisiti previsti (salvo, in alternativa, la facoltà di richiedere il beneficio in dipendenza del numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008):

Reddito complessivo del nucleo familiare Importo beneficio

Pensionati in famiglie monocomponenti fino a 15.000 euro Euro 200

Famiglie con 2 componenti, con reddito familiare fino a 17.000 euro Euro 300

Famiglie con 3 componenti, con reddito familiare fino a 17.000 euro Euro 450

Famiglie con 4 componenti, con reddito familiare fino a 20.000 euro Euro 500

Famiglie con 5 componenti, con reddito familiare fino a 20.000 euro Euro 600

Famiglie con oltre 5 componenti, con reddito familiare fino a 22.000 euro Euro 1.000

Famiglie con componenti portatori di handicap, con reddito familiare fino a 35.000 euro Euro 1.000

- Il beneficio è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, ivi inclusa la carta acquisti.

Domanda con riferimento ai dati 2007

- Il beneficio spettante è erogato dai sostituti d'imposta presso i quali i soggetti beneficiari prestano l'attività lavorativa, ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base dei dati risultanti da apposita richiesta prodotta dai soggetti interessati. Nella domanda il richiedente autocertifica i seguenti elementi informativi:
 - il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale;
 - i figli e gli altri familiari a carico, indicando i relativi codici fiscali nonché la relazione di parentela;
 - di essere in possesso dei requisiti previsti in relazione al reddito complessivo familiare, con indicazione del relativo periodo d'imposta.
- La richiesta è presentata **entro il 28.02.2009 (non più 31.01.2009)** utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. La richiesta può essere effettuata anche mediante gli intermediari abilitati, ai quali non spetta alcun compenso.

BONUS STRAORDINARIO PER FAMIGLIE, LAVORATORI PENSIONATI E NON AUTOSUFFICIENZA *SEGUE*

- In tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta, la richiesta può essere presentata telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro il **30.04.2009 (e non più 31.03.2009 – C.M. 3.02.2009, n. 2/E)**, anche mediante gli intermediari abilitati, ai quali non spetta alcun compenso, indicando le modalità prescelte per l'erogazione dell'importo.

□ **Adempimenti dei sostituti di imposta**

- Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta con riferimento ai dati del 2007 erogano il beneficio spettante entro il mese di **marzo 2009 (e non più febbraio e marzo 2009 - C.M. 3.02.2009, n. 2/E)**, in relazione ai dati autocertificati.
- Il sostituto d'imposta eroga il beneficio secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.
- L'importo erogato è recuperato dai sostituti d'imposta mediante la compensazione, a partire dal 1° giorno successivo a quello di erogazione; deve essere indicato nel modello 770 e non concorre alla formazione del limite massimo di crediti d'imposta compensabili.
- I sostituti d'imposta trasmettono all'Agenzia delle Entrate, entro il 30.04.2009 in via telematica, anche mediante gli intermediari abilitati, le richieste ricevute, fornendo comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione.

□ **Domanda con riferimento ai dati 2008**

- Il beneficio può essere richiesto in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008. In tal caso, il beneficio è erogato dai sostituti d'imposta presso i quali i soggetti beneficiari prestano l'attività lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base della richiesta prodotta dai soggetti interessati, entro il 31.03.2009.
- In tutti i casi in cui il beneficio, riferito al 2008, non è erogato dai sostituti d'imposta, la richiesta può essere presentata:
 - entro il 30.06.2009, da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo alla presentazione della dichiarazione, telematicamente all'Agenzia delle Entrate, anche mediante gli intermediari abilitati, ai quali non spetta compenso, indicando le modalità prescelte per l'erogazione dell'importo;
 - con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008.

□ **Erogazione**

- Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta con riferimento ai dati del 2008 erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di aprile e maggio 2009, in relazione ai dati autocertificati.
- Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di aprile 2009. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pensionistici erogano il beneficio secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.
- I soggetti eroganti trasmettono all'Agenzia delle Entrate, entro il 30.06.2009 in via telematica, anche mediante gli intermediari abilitati, le richieste ricevute, fornendo comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione.

□ **Controlli**

- I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio non spettante, in tutto o in parte, mediante versamento con il modello F24 entro i medesimi termini.
- L'Agenzia delle Entrate effettua i controlli relativamente:
 - ai benefici erogati, eseguendo il recupero di quelli non spettanti e non restituiti spontaneamente;
 - alle compensazioni effettuate dai sostituti, eseguendo il recupero degli importi indebitamente compensati.
- I sostituti d'imposta e gli intermediari abilitati sono tenuti a conservare per 3 anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti, da esibire a richiesta dell'Amministrazione Finanziaria.

RIDUZIONE IRPEF PER PERSONALE COMPARTO SICUREZZA, DIFESA

E SOCCORSO PUBBLICO Art. 4, c. 3

- Nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del comparto, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, è riconosciuta, in via sperimentale, sul trattamento economico accessorio dei fondi della produttività, una riduzione dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali.
- La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa saranno individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

DEDUZIONE DALL'IRES E DALL'IRPEF DELLA QUOTA DI IRAP RELATIVA

AL COSTO DEL LAVORO E AGLI INTERESSI Art. 6, cc. 1-4

- A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2008 è ammesso in deduzione (ai sensi dell'art. 99, c. 1 del Tuir), un importo pari al 10% dell'IRAP (determinata ai sensi degli artt. 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 446/1997), forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti [ai sensi dell'art. 11, cc. 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto].
- In relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31.12.2008, per i quali è stata comunque presentata, entro il termine di cui all'art. 38 del D.P.R. 602/1973, istanza per il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrispondente alla quota dell'IRAP riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero alle spese per il personale dipendente e assimilato, i contribuenti hanno diritto, con le modalità e nei limiti stabiliti, al rimborso per una somma fino ad un massimo del 10% dell'IRAP dell'anno di competenza, riferita forfetariamente ai suddetti interessi e spese per il

personale.

- I contribuenti che, alla data del 29.11.2008, non hanno presentato domanda, hanno diritto al rimborso previa presentazione di istanza all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, qualora sia ancora pendente il termine di cui all'art. 38 del D.P.R. 602/1973 (48 mesi dalla data del versamento).
- Il rimborso è eseguito secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, nel rispetto dei limiti di spesa previsti.
- Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze ed ogni altra disposizione di attuazione.

AGEVOLAZIONI PER PROVINCE COLPITE DA TERREMOTO DELL'OTTOBRE 2002 Art. 6, cc. 4bis, 4ter

- **Le disposizioni agevolative recate dall'art. 3 D.L. 162/2008 (per i territori di Umbria e Marche colpiti da calamità naturali nel 1997) si applicano, altresì, per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31.10.2002 e individuati con DD.MM. Economia 14 e 15.11.2002 e 9.01.2003 (zone delle province di Campobasso e Foggia). L'agevolazione prevede, principalmente, che i soggetti interessati corrispondano l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo (ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni), al netto dei versamenti già eseguiti, ridotto al 40%, in 120 rate mensili di pari importo.**

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA PER NON RESIDENTI Art. 6, cc. 4quater, 4quinquies

- **In capo ai soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia spettano anche per l'anno 2010, e non solo per il triennio 2007-2009, alle stesse condizioni.**
- **La detrazione relativa all'anno 2010 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto Irpef per l'anno 2011.**

PAGAMENTO DELL'IVA AL MOMENTO DELL'EFFETTIVA RISCOSSIONE DEL CORRISPETTIVO Art. 7

- Le disposizioni sull'esigibilità dell'Iva all'atto del pagamento (art. 6, c. 5, 2° periodo D.P.R. 633/1972) si applicano anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di 1 anno dal momento di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. **Con le modifiche introdotte in sede di conversione del decreto, pertanto, la disciplina non è più transitoria per gli anni solari 2009-2011, ma diventa una procedura a regime.**
- Tali disposizioni non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nè a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile.
- Per le operazioni in questione la fattura reca l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con l'indicazione della relativa norma; in mancanza di tale annotazione, si applicano le disposizioni ordinarie in tema di esigibilità immediata (art. 6, c. 5, 1° periodo D.P.R. 633/1972).
- L'efficacia delle nuove disposizioni è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/Ce del Consiglio, del 28.11.2006. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze è stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti, il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la nuova disposizione, nonché ogni altra disposizione di attuazione.

REVISIONE CONGIUNTURALE SPECIALE DEGLI STUDI DI SETTORE Art. 8

- Al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, gli studi di settore possono essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. L'integrazione tiene anche conto dei dati della contabilità nazionale, degli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella analisi economica, nonché delle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore.

RIDUZIONE DELL'ACCONTO IRES ED IRAP Art. 10

- La misura dell'acconto dell'IRES e dell'IRAP dovuto, per il periodo di imposta in corso alla data del 29.11.2008, dai soggetti IRES (di cui all'art. 73, c. 1 del Tuir) è stata ridotta di 3 punti percentuali.
- Ai contribuenti che alla data del 29.11.2008 hanno già provveduto per intero al pagamento dell'acconto compete un credito di imposta, in misura corrispondente alla riduzione prevista, da utilizzare in compensazione.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti le modalità ed il termine del versamento dell'importo non corrisposto, da effettuare entro il corrente anno, tenendo conto degli andamenti della finanza pubblica e economica, nonché delle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore.

RIALLINEAMENTO E RIVALUTAZIONE VOLONTARIA DI VALORI CONTABILI Art. 15, cc. 1-12

□ Principi

- La legge Finanziaria per il 2008 ha introdotto, per le imprese che applicano gli IAS/IFRS, un regime di determinazione dell'imponibile fiscale più aderente alle risultanze del bilancio rispetto a quanto non disponesse la precedente disciplina di cui al D. Lgs. 28.02.2005, n. 38. In particolare, l'art. 83 Tuir, così come modificato da tale legge, stabilisce che, anche in deroga alle altre disposizioni del medesimo Tuir, valgono per tali soggetti i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione del bilancio IAS. Ciò vuol dire che queste imprese assumono le vicende gestionali ai fini fiscali in base non più alle qualificazioni giuridico-formali degli atti negoziali, bensì, al principio della prevalenza della sostanza sulla forma.
- Tuttavia, se questo nuovo criterio vale per le vicende reddituali e patrimoniali che si manifestano dall'esercizio 2008 in poi, per le vicende pregresse si sono rese applicabili le precedenti disposizioni che assegnavano rilevanza alle qualificazioni giuridiche. Questo ha determinato un disallineamento - di difficoltosa gestione amministrativa

- dei valori civili e fiscali dei cespiti aziendali. Alla luce di queste premesse, con le disposizioni proposte si introduce una disciplina di riallineamento che tiene conto delle esigenze gestionali delle imprese che adottano gli IAS/IFRS.

• Questa disciplina ha carattere esclusivamente opzionale; pertanto, le imprese che non intendono servirsene possono continuare a gestire questi disallineamenti in “doppio binario” (civile e fiscale).

• Il regime di riallineamento non è gratuito, essendo prevista una differente tassazione a seconda della tipologia di poste da riallineare.

□ **Tipologie di divergenze**

• I contribuenti possono riallineare, ai fini IRES, IRAP e di eventuali addizionali, le divergenze tra valori contabili e fiscali, esistenti all'inizio del 2° periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, con effetto a partire da tale inizio. Il riallineamento può essere richiesto distintamente:

a. per le divergenze che derivano dall'adozione degli IAS/IFRS e che non si sarebbero manifestate se le nuove regole di determinazione del reddito avessero trovato applicazione fin dal bilancio del 1° esercizio di adozione dei principi contabili internazionali. Si tratta di divergenze riconducibili ai diversi criteri di qualificazione, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali ai fini fiscali che erano presenti nel bilancio del 2007 rispetto a quelli introdotti con la citata legge Finanziaria e che non si sarebbero manifestate se le modifiche apportate agli artt. 83 e seguenti del Tuir, dall'art. 1, c. 58, di tale legge avessero trovato applicazione sin dal bilancio del primo esercizio di adozione dei principi contabili internazionali: sono differenze, cioè, riconducibili al mutamento del criterio di derivazione dell'imponibile fiscale dal risultato di bilancio;

b. per le divergenze che derivano da altre disposizioni collaterali all'art. 83 del TUIR. Il riferimento, più precisamente, è alla valutazione **dei beni fungibili e all'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento.**

• **Per l'applicazione delle disposizioni si assumono i disallineamenti rilevanti ai fini dell'Ires.**

RIALLINEAMENTO E RIVALUTAZIONE VOLONTARIA DI VALORI CONTABILI *SEGUE*

□ **Riallineamento sulla totalità delle divergenze o per singole divergenze (lett. a)**

• Per i disallineamenti del primo dei gruppi indicati [quelli di cui alla lettera a)] sono previste 2 discipline alternative di riallineamento.

• La prima riguarda il saldo globale dei disallineamenti (saldo algebrico dei disallineamenti positivi e negativi); dall'applicazione di tale regime, che può essere scelto dai contribuenti che sono in grado di individuare tutte le differenze fiscali/contabili esistenti sui loro bilanci, deriverà una notevole semplificazione della gestione amministrativa.

Caratteristica di questo regime è un'imposizione ai fini IRES e IRAP con aliquota ordinaria (comprensiva di eventuali maggiorazioni) ma separata dal reddito complessivo; non è ammessa, quindi, la compensazione con perdite dell'esercizio, né con quelle pregresse. Se il saldo è negativo, si prevede la deduzione in quote costanti in 5 periodi di imposta. L'imposta in esame deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori affrancati mediante tale versamento produce effetti a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale si procede al pagamento dell'imposta.

• Il secondo metodo attiene al riallineamento per singole fattispecie, intendendo per tali i componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di copertura. Questo riallineamento è particolarmente utile per le imprese che hanno vasti settori del bilancio disallineati e per le quali un riallineamento globale sarebbe eccessivamente oneroso. Caratteristica di questa disciplina è che se il saldo è positivo l'imposta sostitutiva (dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali) si applica con l'aliquota del 16%. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori affrancati mediante tale versamento produce effetti a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale si procede al versamento dell'imposta sostitutiva. Naturalmente il riallineamento opera anche per le fattispecie che hanno saldo zero o negativo. In questo caso, però, il saldo negativo non è deducibile.

□ **Riallineamento sulle differenze di cui alla lett. b)**

• Il riallineamento dell'altra categoria di divergenze di valori [quelle di cui alla lett. b)] attiene, tra l'altro, all'eliminazione degli ammortamenti e dei fondi che, in sede di prima adozione dei principi internazionali, avevano mantenuto rilevanza fiscale: detto riallineamento, sovrapponendosi a quello previsto dall'art. 1, c. 48 della legge Finanziaria 2008, trova applicazione secondo le modalità ivi previste, ma l'imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007. La sua portata innovativa è dovuta al fatto che si consente di riallineare, oltre agli ammortamenti e ai fondi dedotti in via extracontabile (quadro EC), anche quelli cancellati in sede di prima applicazione.

□ **Riallineamento in caso di aggregazioni aziendali**

• I commi da 10 a 12bis si rendono applicabili per riallineare le divergenze che emergono a seguito delle aggregazioni aziendali disciplinate dagli artt. 172, 173 e 176 Tuir, relativamente ai valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali. Si è reso opportuno consentire ai contribuenti, relativamente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, di ridurre il periodo di ammortamento (previsto, per i marchi e l'avviamento dall'art. 103, c. 1 Tuir) da 18 a 9 quote, a condizione che si applichi, comunque, l'imposta sostitutiva nella misura massima (16%) prevista dalla Finanziaria 2008 per le operazioni di aggregazione aziendale, **assoggettando in tutto o in parte i maggiori valori attribuiti in bilancio.** L'imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio **nel corso del**

quale è stata posta in essere l'operazione. Con riferimento alle altre attività immateriali diverse dall'avviamento e dai marchi d'impresa (tra i quali deve intendersi ricompresa qualsiasi immobilizzazione immateriale a vita indefinita) è stabilito che l'ammortamento fiscale commisurato ai maggiori valori oggetto di riallineamento segua l'ammortamento operato in bilancio **(è stata eliminata la precisazione che, in ogni caso, l'ammortamento fiscale deve essere completato almeno in 9 quote).**

- Il riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva opera a decorrere dall'inizio del periodo di imposta nel quale è versata l'imposta sostitutiva, mentre la deduzione dei relativi ammortamenti in 9 quote è ammessa a partire dal periodo di imposta successivo.
- **È stato consentito, inoltre, il riallineamento delle differenze da operazioni straordinarie derivanti da attività diverse da immobilizzazioni materiali ed immateriali.** Per tali beni il riallineamento è consentito, tuttavia, previo assoggettamento a tassazione ad aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente, dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, in via separata rispetto all'imponibile complessivo, versando in un'unica soluzione l'importo dovuto. **Se i maggiori valori sono relativi ai crediti, si applica l'imposta sostitutiva del 20%.**
- Tale regime si rende applicabile per i citati disallineamenti derivanti dalle operazioni societarie straordinarie effettuate a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e, in coerenza con quanto stabilito in via ordinaria dall'art. 1, c. 47 della legge Finanziaria 2008, anche per quelle effettuate precedentemente. In tal caso, i soggetti che avessero già esercitato l'opzione prevista da tale comma possono aderire al nuovo regime di riallineamento integrando l'imposta sostitutiva già liquidata.
- **L'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, prevista dall'art. 1, c. 48 L. 244/2007, si considera validamente esercitata anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili emersi per effetto dell'adozione dei principi contabili internazionali di cui all'art. 13, cc. 2, 5, 6 D. Lgs. 38/2005, se identificati nel quadro EC della dichiarazione dei redditi.**

VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NON DUREVOLI IN TITOLI Art. 15, cc. 13-15

- Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso al 29.11.2008, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio o, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvata, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
- Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, potrà essere estesa anche all'esercizio successivo, con decreto del Ministro dell'Economia.

RIVALUTAZIONE FACOLTATIVA DEI BENI IMMOBILI Art. 15, cc. 16-23

- Le S.r.l., S.p.a., S.a.p.a., le società cooperative, le società di mutua assicurazione, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, nonché le S.n.c., S.a.s. ed equiparate, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'art. 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31.12.2007.
- La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 29.11.2008; inoltre, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.
- Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al D.L. 185/2008, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta.
- Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l'applicazione in capo alla società di una imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%.
- Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal **5° esercizio** successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali con la misura del **7%** per gli immobili ammortizzabili e del **4%** relativamente agli immobili non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione.
- Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del **6° esercizio** successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
- Le imposte sostitutive devono essere versate, a scelta, in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, ovvero in 3 rate di cui la prima con la medesima scadenza di cui sopra e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di versamento rateale sulle rate successive alla 1ª, sono dovuti gli interessi legali con la misura del 3% annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata. Gli importi da versare possono essere compensati nel modello F24 (ai sensi del D. Lgs. 9.07.1997, n. 241).
- Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 11, 13 e 15 L. 21.11.2000, n. 342, quelle del D.M. Finanze 13.04.2001, n. 162 e del D.M. Economia e Finanze 19.04.2002, n. 86.

DIRITTO DI INTERPELLO Art. 16, c. 1

- Ai sensi dell'art. 21, L. 413/1991 il contribuente, anche prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto, può richiedere il preventivo parere alla competente Direzione Generale del Ministero delle Finanze, fornendo tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata.
- La mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente (presentata alla Direzione Regionale dell'Agenzia Entrate), equivale a silenzio assenso.

ABROGAZIONE OBBLIGO TRASMISSIONE CORRISPETTIVI DEI COMMERCianti

AL MINUTO Art. 16, cc. 2 e 4

- Sono abrogate le disposizioni (previste dall'art. 37, cc. 33-37-ter D.L. 223/2006) inerenti la trasmissione telematica dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da soggetti esercenti attività di commercio al minuto e attività assimilate, titolari di partita IVA non tenuti all'emissione della fattura.
- Nei confronti dei commercianti al dettaglio, che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite distributori automatici, sono abrogate le disposizioni (art. 1, cc. 363-366 L. 244/2007) inerenti l'obbligo di memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni e di successiva trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate. Le disposizioni avrebbero dovuto applicarsi dal 1.01.2009 per gli apparecchi immessi sul mercato da tale data e dal 30.07.2009 per i vecchi apparecchi.

ABROGAZIONE COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER COMPENSAZIONI

OLTRE 10.000 EURO Art. 16, c. 3

- È stata abrogata la disposizione (contenuta nell'art. 1, c. 30-32 L. 296/2006) che imponeva, al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni tramite modello F24, ai titolari di partita IVA, entro il 5° giorno precedente quello in cui intendevano effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 10.000 euro, di comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione.

INTRODUZIONE NEI DEPOSITI IVA Art. 16, c. 5bis

- L'art. 50bis, c. 4, lett. h) D.L. 331/1993 prevede che siano effettuate senza pagamento dell'Iva le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi, purchè, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a 60 giorni.
- Tale disposizione si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA.

CIRCOLI PRIVATI, SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE E ONLUS Art. 30

- I corrispettivi, le quote e i contributi degli enti di tipo associativo di cui all'art. 148 Tuir e di cui all'art. 4 D.P.R. 633/1972 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e trasmettano per via telematica, all'Agenzia delle Entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare, entro il 31.01.2009, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
- Sono esclusi dalla trasmissione dei dati le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'art. 6 L. 266/1991, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con D.M. Finanze 25.05.1995.
- Con il medesimo provvedimento sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione del modello, anche da parte delle associazioni già costituite alla data del 29.11.2008, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'art. 6 L. 266/1991 e che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con D.M. Finanze 25.05.1995, nonché le modalità di comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi.
- L'onere della trasmissione è assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 L. 289/2002.
- Le disposizioni non si applicano alle associazioni Pro-loco che optano per l'applicazione delle norme di cui alla L. 398/1991, e agli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI che non svolgono attività commerciale.
- Non è stata confermata l'abrogazione delle disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica previste dall'art. 7 L. 136/2004.

CIRCOLI PRIVATI, SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE E ONLUS *SEGUE*

- Si considera attività di beneficenza, ai sensi dell'art. 10, c. 1, lett. a), n. 3 del D. Lgs. 460/1997, anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro, che operano prevalentemente nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett. a) D. Lgs. 460/1997 per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.
- Sono in ogni caso considerati Onlus, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla L. 266/1991, iscritti nei registri istituiti dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con D. M. Finanze 25.05.1995.
- È estesa alle volture catastali inerenti gli immobili, effettuate fino al 31.12.2009, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, l'applicazione dell'imposta catastale nella misura fissa di 168 euro, purchè la Onlus dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto.

PRELIEVO ERARIALE UNICO APPARECCHI DA GIOCO Art. 30bis

- A decorrere dal 1.01.2009, il prelievo erariale unico è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
 - 12,60% fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
 - 11,60%, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15% della raccolta del 2008;
 - 10,60%, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15% e il 40% della raccolta del 2008;
 - 9,00%, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40% e il 65% della raccolta del 2008;
 - 8,00% sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65% della raccolta del 2008.
- Gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98% di quella massima prevista (12,60%). Inoltre, è stata abrogata la possibilità che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato conceda, su istanza dei soggetti passivi d'imposta, la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficoltà.

IVA SERVIZI TELEVISIVI Art. 31, c. 1

- A decorrere dal 1.01.2009 il n. 123-ter della Tabella A, Parte terza, allegata al D.P.R. 633/1972, è soppresso; pertanto, ai canoni di abbonamento radiotelevisivo (pay TV satellitare e via Internet) si applica l'aliquota IVA ordinaria del 20% in luogo dell'aliquota ridotta al 10%.

TERRITORIALITÀ IVA E REGIME TRANSITORIO SULL'E-COMMERCE Art. 31, c. 2

- La norma è tesa a recepire le norme contenute nell'articolo 1 della direttiva 2008/8/CE del Consiglio del 1.02.2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi.
- Tali disposizioni, da introdurre nell'ordinamento interno a decorrere dal 1.01.2009, prevedono la proroga al 31.12.2009 di talune norme concernenti, ai fini della territorialità, l'individuazione del luogo in cui debbano considerarsi effettuate determinate prestazioni di servizi (introdotte nell'ordinamento dal D. Lgs. 273/2003 - modificativo dell'art. 7 D.P.R. 633/1972).
- In particolare, trattasi delle seguenti, operazioni:
 - prestazioni di servizi, di radiodiffusione e di televisione e quelle fruite tramite mezzi elettronici, rese da soggetti nazionali a committenti soggetti d'imposta domiciliati o residenti, in altri Stati membri della Comunità ovvero a committenti non soggetti passivi d'imposta residenti al di fuori della Comunità;
 - prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità a committenti non soggetti passivi d'imposta nello Stato;
 - prestazioni di radiodiffusione e di televisione rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità, a committenti comunitari non soggetti passivi d'imposta;
 - prestazioni di servizi, rese tramite mezzi elettronici da soggetti, domiciliati o residenti fuori della Comunità, a committenti comunitari non soggetti passivi d'imposta.

TASSA ETICA SULLA PORNOGRAFIA Art. 31, c. 3

- L'addizionale alle imposte sul reddito del 25% per il complesso dell'industria della pornografia si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 29.11.2008, anche al reddito proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi e dei compensi alla quota di ricavi derivanti dalla trasmissione di programmi televisivi del medesimo contenuto, **nonché ai soggetti che utilizzano trasmissioni televisive volte a sollecitare la credulità popolare che si rivolgono al pubblico attraverso numeri telefonici a pagamento.**
- Per materiale pornografico si intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti.

REGIME IVA PER VENDITA DOCUMENTI DI VIAGGIO E DI SOSTA Art. 31bis

- Per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, l'IVA è dovuta da parte dell'esercente l'attività di trasporto ovvero l'attività di gestione dell'autoparcheggio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico.

TRANSAZIONE FISCALE Art. 32, cc. 5 e 6

- Con il piano di concordato preventivo il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea; con riguardo all'IVA, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.
- Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti dai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari **ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.**
- Con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia, da emanare entro 60 giorni dal 29.01.2009, sono definite le modalità di applicazione, nonché i criteri e le condizioni di accettazione da parte degli enti

previdenziali degli accordi sui crediti contributivi.

□ ACCERTAMENTO

SANZIONI PER RAVVEDIMENTO Art. 16, c. 5

• In caso di ravvedimento, la sanzione è ridotta:

- ad 1/12 (anziché 1/8) del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso è eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;

- ad 1/10 (anziché 1/5) del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione

o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa

all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

- ad 1/12 (anziché 1/8) del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

• Le nuove misure sono in vigore dal 29.11.2008.

DEFINIZIONE CON ADESIONE DEGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO Art. 27, cc. 1-3bis

• Per l'avvio del procedimento di accertamento con adesione, l'ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati, oltre ai periodi di imposta suscettibili di accertamento, al giorno e al luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione, anche:

- le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata;

- i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi.

• **La disposizione è applicabile non più solo agli accertamenti con adesione ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva, ma anche delle altre imposte indirette, in relazione agli inviti al contraddittorio emessi dal 29.01.2009.**

• All'art. 5 D. Lgs. 218/1997 è aggiunto il nuovo c. 1-bis, che introduce una nuova modalità di adesione all'invito al contraddittorio.

Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito mediante comunicazione al competente ufficio

e versamento delle somme dovute entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione senza, pertanto, recarsi all'incontro. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della 1ª o unica rata.

La disposizione è applicabile non più solo agli accertamenti con adesione delle imposte sui redditi e dell'Iva, ma anche delle altre imposte indirette, in relazione agli inviti al contraddittorio emessi dal 29.01.2009.

• In presenza di tale modalità di adesione, la misura delle sanzioni applicabili è ridotta alla metà ed è pari, pertanto, ad 1/8 del minimo. Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito deve essere effettuato con le modalità di cui all'art. 8 D. Lgs. 218/1997, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla 1ª sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della 1ª rata. In caso di mancato pagamento delle somme dovute, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme.

• Nella sostanza, il legislatore ha allineato quanto già previsto in materia di processi verbali di constatazione alle ipotesi di invito al contraddittorio propedeutico all'accertamento con adesione. Tale nuovo istituto può comportare la definizione anticipata (ossia prima del contraddittorio) degli accertamenti finora definiti con l'ordinaria adesione (art. 5 D. Lgs. 218/1997); infatti, non si applica agli inviti precedenti dai processi verbali di constatazione che consentano l'emissione di accertamenti parziali, definibili ai sensi dell'art. 5-bis, c. 1 D. Lgs. 218/1997, per i quali non sia stata prestata adesione e con riferimento alle maggiori imposte ed altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali stessi che consentono l'emissione di accertamenti parziali (di cui all'art. 41-bis D.P.R. 600/1973 e all'art. 54, c. 4 D.P.R. 633/1972).

• La comunicazione dell'adesione deve essere effettuata con le modalità previste dal Provvedimento del Direttore per l'Agenzia Entrate 10.09.2008.

• Le disposizioni si applicano con riferimento agli inviti emessi dagli uffici dell'Agenzia Entrate a decorrere dal 1.01.2009.

• È stata abrogata la disposizione che prevedeva che la richiesta di chiarimenti inviata al contribuente ai sensi dell'art. 12, c. 1 D.L. 69/1989, riguardante la determinazione induttiva di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base di coefficienti presuntivi, costituisse anche invito al contribuente per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

LIMITI AGLI ACCERTAMENTI PRESUNTIVI IN CASO DI ADESIONE

AGLI INVITI A COMPARIRE AI FINI DEGLI STUDI DI SETTORE Art. 27, cc. 4-7

• In caso di adesione, mediante la nuova modalità prevista dall'art. 5, c. 1-bis D. Lgs. 218/1997, ai contenuti degli inviti a comparire ai fini degli studi di settore, relativi ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2006 e successivi, gli ulteriori accertamenti basati sulle presunzioni semplici non possono essere effettuati qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi definiti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al c. 4, lett. a) dell'art. 10 L. 146/1998 ai fini degli studi di settore.

• La disposizione si applica a condizione che non siano irrogabili, per l'annualità oggetto dell'invito, le sanzioni previste nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.

• Le previsioni in tema di ipoteca e sequestro conservativo, di cui all'art. 22 D. Lgs. 472/1997, si applicano anche in

relazione ai tributi e relativi interessi vantati dagli uffici e dagli enti in base ai processi verbali di constatazione. Le misure cautelari perdono efficacia dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento della cartella per gli importi iscritti a ruolo. Da tale momento, l'Agente della riscossione può agire direttamente per garantire la tutela del credito erariale con tutti gli strumenti previsti dal D.P.R. 602/1973.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE PER SOCIETÀ TRASPARENTI Art. 27, c. 4bis

• È estesa anche alle società che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale ex artt. 115 e 116 Tuir la disposizione contenuta nell'art. 4 D. Lgs. 218/1997, prevista per le società di persone, le associazioni professionali e l'azienda coniugale non gestita in forma societaria. In base a tale disposizione, l'ufficio competente all'accertamento con adesione nei confronti della società, dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale effettua la definizione anche del reddito attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, con unico atto e in loro contraddittorio.

SANZIONI NELL'ACQUIESCENZA Art. 27, c. 4ter

• Le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo (di cui all'art. 15, c. 1 D. Lgs. 218/1997) relative alla procedura di acquiescenza, sono ridotte ad 1/8 se l'avviso di accertamento e di liquidazione non è stato preceduto dall'invito, fermo restando che il contribuente rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare le somme dovute, entro il termine per la proposizione del ricorso.

• La disposizione non si applica nei casi in cui il contribuente non abbia prestato adesione in merito agli inviti preceduti da Pvc, definibili ai sensi dell'art 5-bis Lgs. 218/1997, e con riferimento alle maggiori imposte e alle altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali che consentono l'emissione degli accertamenti parziali, di cui all'art. 41-bis D.P.R. 600/1973 e all'art. 54, c. 4 D.P.R. 633/1972.

CONTROLLO SOSTANZIALE DELLE DICHIARAZIONI DELLE GRANDI IMPRESE Art. 27, cc. 9-14

• Per le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e le dichiarazioni IVA delle imprese di più rilevante dimensione, l'Agenzia delle Entrate attiva un controllo sostanziale, di norma, entro l'anno successivo a quello della presentazione.

• Si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a 300 milioni di euro. Tale importo è gradualmente diminuito fino a 100 milioni di euro entro il 31.12.2011.

• Il controllo sostanziale è realizzato in modo selettivo sulla base di specifiche analisi di rischio concernenti il settore produttivo di appartenenza dell'impresa o, se disponibile, sul profilo di rischio della singola impresa, dei soci, delle partecipate e delle operazioni effettuate, desunto anche dai precedenti fiscali.

• Le istanze di interpello proposte dalle imprese di più rilevante dimensione sono presentate secondo le modalità di cui al regolamento di cui al D.M. 13.06.1997, n. 195; il rispetto della soluzione interpretativa oggetto della risposta è verificato nell'ambito del controllo sostanziale.

CONTROLLO SOSTANZIALE DELLE DICHIARAZIONI DELLE GRANDI IMPRESE SEGUE

• A decorrere dal 1.01.2009, per i contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiore a 100 milioni di euro, le attribuzioni ed i poteri previsti dagli artt. 31 e seguenti D.P.R. 600/1973, nonché quelli previsti dagli artt. 51 e seguenti D.P.R. 633/1972, sono demandati alle strutture individuate con provvedimento (D.P.R. 16.01.2002, n. 18). A tali strutture sono demandate le attività:

- di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, relativa ai periodi d'imposta in corso alla data del 31.12.2006 e successivi;

- di controllo formale relativo ai periodi d'imposta in corso alla data del 31.12.2006 e successivi;

- di controllo sostanziale con riferimento alla quale, alla data del 1.01.2009, siano ancora in corso i termini previsti per l'accertamento;

- di recupero dei crediti o inesistenti utilizzati in compensazione, **con riferimento ai quali, alla data del 29.11.2008, siano in corso i termini per il relativo recupero;**

- **di gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse;**

- **di rimborso in materia di imposte dirette e di IVA, relativo ai periodi d'imposta in corso alla data del 31.12.2006 e successivi.**

DISCARICO DELLE QUOTE ISCRITTE A RUOLO Art. 27, c. 8

• Fino al discarico delle quote iscritte a ruolo resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario

della riscossione l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive, nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore, da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo.

• A tal fine, l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate si avvale anche del potere di richiedere agli operatori finanziari dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata.

RECUPERO CREDITI INESISTENTI UTILIZZATI IN COMPENSAZIONE Art. 27, cc. 16-20

• Salvi i più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia penale per il reato di indebita compensazione, l'atto di recupero motivato, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12 dell'8° anno successivo a quello del relativo utilizzo.

• La disposizione si applica a decorrere dalla data di presentazione del modello di pagamento unificato nel quale sono indicati crediti inesistenti utilizzati in compensazione in anni con riferimento ai quali, alla data del 29.11.2008, siano ancora pendenti i termini per l'accertamento.

- L'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi.
- In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a 60 giorni, le somme dovute in base all'atto di recupero, anche se non definitivo, sono iscritte nei ruoli straordinari.
- Per la notifica della cartella di pagamento relativa alle somme che risultano dovute in base all'atto di recupero il termine scade il 31.12 del 2° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE Art. 32, cc. 1 e 2

- L'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio, pari al **9%** delle somme iscritte a ruolo riscalte e dei relativi interessi di mora e che è a carico del debitore:
 - in misura del 4,65% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il 60° giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;
 - integralmente, in caso contrario.
- Le percentuali possono essere rideterminate con decreto non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel limite di 2 punti percentuali di differenza rispetto a quelle ora stabilite, tenuto conto del carico dei ruoli affidati, dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema.
- L'agente della riscossione trattiene l'aggio all'atto del versamento all'ente impositore delle somme riscalte.

PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA IN CASO DI OMESSO VERSAMENTO

DI SOMME DA CONDONO Art. 32, c. 7

- Con riferimento alle iscrizioni a ruolo effettuate a carico di contribuenti che non hanno versato importi dovuti ai sensi delle definizioni agevolate previste dalla L. 289/2002:
 - il limite di importo del credito, oltre il quale il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare, è abbassato a 5.000 euro;
 - non si applicano le disposizioni di cui all'art. 77, c. 2 D.P.R. 602/1973 e, pertanto, anche se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il 5% del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, non deve iscrivere ipoteca;
 - l'agente della riscossione, una volta decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, può utilizzare i dati relativi ai rapporti finanziari cui l'Agenzia delle Entrate può accedere.

Le disposizioni si applicano anche alle definizioni di ritardati od omessi versamenti.

SEMPLIFICAZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CONTRIBUTI E PREMI Art. 32bis

- **L'iscrizione a ruolo delle somme che risultano dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento è effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di contenzioso. La società di riscossione provvede a riversare le somme riscalte agli enti previdenziali creditori.**
- Tali disposizioni si applicano con riferimento ai contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2006 e successivi.

F24 ENTI PUBBLICI PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI Art. 32ter

- Gli enti e gli organismi pubblici, nonché le amministrazioni centrali dello Stato, che per il versamento dell'Irap e delle ritenute operate alla fonte per l'imposta sui redditi delle persone fisiche e le relative addizionali si avvalgono del modello "F24 enti pubblici", utilizzano lo stesso modello per il pagamento di tutti i tributi erariali e dei contributi e premi dovuti ai diversi enti previdenziali e assicurativi.

□ LAVORO

ASSEGNI PER NUCLEI FAMILIARI DEI TITOLARI DEI LAVORATORI AUTONOMI Art. 2, c. 5bis

- Con decreto sono ridefiniti i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari in maniera da valorizzare le esigenze delle famiglie più numerose o con componenti portatori di handicap, nonché al fine di una tendenziale assimilazione tra le posizioni dei titolari di reddito di lavoro autonomo che si siano adeguati agli studi di settore.

RISCATTO DEI PERIODI DI SERVIZIO CIVILE Art. 4, c. 2

- Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione separata Inps (di cui all'art. 2, c. 26 L. 335/1995), i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1.1.2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile e sempre che gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione, ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.
- Dal 1.1.2009 cessa, a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile, qualsiasi obbligo contributivo per il periodo di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1.1.2009.

DETAZZAZIONE CONTRATTI DI PRODUTTIVITÀ Art. 5

- Per il periodo 1.1.2009 - 31.12.2009 sono in vigore le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro. In particolare, è stata prorogata la possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva del 10%, in luogo dell'ordinaria tassazione Irpef e delle addizionali regionali e comunali, le somme stabilite a livello aziendale espressamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. La proroga non riguarda gli straordinari.

- Tali misure trovano applicazione, entro il nuovo limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva in tale periodo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2008, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2008.

DURC Art. 16bis, c. 10

- **Le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.**

ASSUNZIONE DEI LAVORATORI DOMESTICI (COLF) Art. 16bis, cc. 11, 12

- **In deroga alla normativa vigente, per i datori di lavoro domestico gli obblighi di comunicazione dell'assunzione e delle variazioni successive (di cui all'art. 9-bis D.L. 510/1996) si intendono assolti con la presentazione all'Inps, attraverso modalità semplificate, della comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione**

e proroga del rapporto di lavoro.

- **L'Inps trasmette, in via informatica, le comunicazioni semplificate ai servizi competenti, al Ministero del Lavoro, all'Inail nonché alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC).**

RIASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER FORMAZIONE ED OCCUPAZIONE

E PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI Art. 18

- In considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, il CIPE assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:

- al Fondo sociale per occupazione e formazione;

- al Fondo infrastrutture, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, e le infrastrutture strategiche per la mobilità;

- al Fondo per la competitività e lo sviluppo, per il sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo e innovazione da parte delle imprese e dei centri di ricerca.

- Le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per attività di **apprendimento**, prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche, nonché di sostegno al reddito.

- Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85% delle risorse ed il restante 15% alle Regioni del Centro-Nord.

STRUMENTI DI TUTELA DEL REDDITO IN CASO DI SOSPENSIONE DAL LAVORO

O DISOCCUPAZIONE Art. 19, cc. 1-4 e 7

- Nell'ambito del Fondo per l'occupazione sono stanziati somme, dal 2009, nei limiti delle quali è riconosciuto l'accesso, secondo le modalità e i criteri di priorità stabiliti con decreto ministeriale, ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro, ivi includendo il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo familiare, nonché all'istituto sperimentale di tutela del reddito dei collaboratori coordinati e continuativi:

- l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in possesso dei requisiti previsti e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% **dell'indennità stessa** a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all'art. 12 D. Lgs. 276/2003. La durata massima del trattamento non può superare 90 giornate **annue** di indennità nell'anno solare. Tale disposizione non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende

destinatari di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato, con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro. **Fino all'emanazione del decreto del Ministero del Lavoro che definisce le modalità di applicazione, l'indennità può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali;**

- l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti, per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti e subordinatamente ad un intervento integrativo, pari almeno alla misura del 20% **dell'indennità stessa** a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all'art. 12 D. Lgs. 276/2003. La durata massima del trattamento non può superare 90 giornate annue di indennità. La disposizione non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatari di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro. **Fino all'emanazione del decreto del Ministero del Lavoro che definisce le modalità di applicazione, l'indennità può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali;**

- in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% **dell'indennità stessa** a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, un trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all'indennità ordinaria

di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data del 29.11.2008 e con almeno 3 mesi di servizio presso l'azienda interessata da trattamento, per la durata massima di 90 giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista.

□ **Adempimenti**

• Con riferimento ai lavoratori interessati dalle presenti disposizioni il datore di lavoro è tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai servizi per l'impiego competenti e alla sede dell'Inps territorialmente competente, la sospensione dell'attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati che, per beneficiare del trattamento, devono rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro **o a un percorso di riqualificazione professionale all'atto della presentazione della domanda per l'indennità di disoccupazione.**

STRUMENTI DI TUTELA DEL REDDITO IN CASO DI SOSPENSIONE DAL LAVORO O DISOCCUPAZIONE *SEGUE*

• Con riferimento ai lavoratori interessati all'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali e ridotti, l'eventuale ricorso nell'anno 2009 all'utilizzo di trattamenti di Cigs o di mobilità, in deroga alla normativa vigente, è in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela.

• L'Inps **stipula con gli enti bilaterali, secondo le linee guida definite nel decreto ministeriale, apposite convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tramite la costituzione di un'apposita banca dati alla quale possono accedere anche i servizi competenti e** provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici, consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti dei complessivi oneri indicati.

TUTELA DEL REDDITO DEI COLLABORATORI A PROGETTO [Art. 19, c. 2](#)

• In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse previste **e nei soli casi di fine lavoro, ferma restando la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale,** è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10% del reddito percepito l'anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'Inps, con esclusione dei professionisti titolari di partita IVA, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

- operino in regime di monocommittenza;
- abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito e siano stati accreditati presso la predetta gestione un numero di mensilità non inferiore a 3;
- con riferimento all'anno di riferimento, siano accreditati presso la predetta gestione separata un numero di mensilità non inferiore a 3;
- non risultino accreditati nell'anno precedente almeno 2 mesi presso la predetta gestione separata.

• **Rispetto alla versione precedente alla conversione in legge del decreto, non è più richiesto il requisito che l'attività nell'anno di riferimento sia svolta in zone dichiarate in stato di crisi ovvero in settori dichiarati in crisi.**

ACCORDI NEL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO [Art. 19, c. 5bis](#)

• **Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 30 giorni dal 29.01.2009 promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo, nonché la modifica di quelli vigenti, al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi a operare sulle rotte nazionali, internazionali e intercontinentali, nonché ad ampliare il numero delle frequenze e destinazioni su cui è consentito operare a ciascuna parte, dando priorità ai vettori che si impegnino a mantenere i predetti livelli occupazionali.**

FONDI INTERPROFESSIONALI [Art. 19, c. 7bis](#)

• **Nel caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua, da parte dei datori di lavoro aderenti, la quota di adesione versata dal datore di lavoro interessato presso il fondo di provenienza deve essere trasferita al nuovo fondo di adesione nella misura del 70% del totale, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato dal datore di lavoro interessato per finanziare propri piani formativi, a condizione che l'importo da trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3.000 euro.**

• **Il fondo di provenienza esegue il trasferimento delle risorse al nuovo fondo entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del datore di lavoro, senza l'addebito di oneri o costi. Il fondo di provenienza è altresì tenuto a versare al nuovo fondo, entro 90 giorni dal loro ricevimento, eventuali arretrati successivamente pervenuti dall'Inps per versamenti di competenza del datore di lavoro interessato.**

• **Entro 90 giorni dal 29.01.2009, l'Inps rende disponibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la procedura che consente ai datori di lavoro di effettuare il trasferimento della propria quota di adesione a un nuovo fondo e che assicura la trasmissione al nuovo fondo, a decorrere dal 3° mese successivo a quello in cui è avvenuto il trasferimento, dei versamenti effettuati dal datore di lavoro interessato.**

PROROGA AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA [Art. 19, cc. 8-10bis](#)

• **Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, possono essere utilizzate con riferimento a *tutte le tipologie* di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione. Fermo restando il limite del tetto massimo nonché l'uniformità dell'ammontare complessivo di ciascuna misura di tutela del reddito, i decreti di concessione delle misure in deroga possono modulare e differenziare le misure medesime anche in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale ovvero in ragione della armonizzazione delle misure medesime rispetto ai regimi di tutela del reddito.**

- Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione, in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di Cigs, di mobilità e di disoccupazione speciale - nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti in specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20.05.2009 e recepite in accordi in sede governativa entro il 15.06.2009, i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 2, c. 521 L. 24.12.2007, n. 244 possono essere prorogati con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia, qualora i piani di gestione delle eccedenze abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10% del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31.12.2008.

- La misura dei trattamenti è ridotta del 10% nel caso di 1^a proroga, del 30% nel caso di 2^a proroga e del 40% nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla 2^a, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla Regione.

- **In sede di prima assegnazione delle risorse destinate per l'anno 2009, nelle more della definizione degli accordi con le Regioni e al fine di assicurare la continuità di trattamenti e prestazioni, il Ministero del Lavoro assegna quota parte dei fondi disponibili direttamente alle Regioni ed eventualmente alle Province.**

- **Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. In caso di rifiuto di sottoscrivere tale dichiarazione ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.**

- **Ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di mobilità (di cui all'art. 7 L. 223/1991), in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa, per i periodi previsti dall'art. 1, c. 25 L. 247/2007; ossia 8 mesi per i prestatori con meno di 50 anni e 12 mesi per quelli di età superiore.**

PROROGA CIGS E MOBILITÀ Art. 19, c. 11

- In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, e comunque non oltre il 31.12.2009, possono essere concessi trattamenti

di Cigs e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione.

LAVORATORI PORTUALI Art. 19, c. 12

- Nell'ambito delle risorse finanziarie previste, una quota a carico del Fondo per l'occupazione è destinato alla concessione, per l'anno 2009, ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'art. 17, cc. 2 e 5 L. 84/1994 e ai lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali, di un'indennità pari a 1/26 del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile.

- L'indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità.

- L'erogazione dei trattamenti da parte dell'Inps è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.

PROROGA "PICCOLA ISCRIZIONE NELLE LISTE DI MOBILITÀ" Art. 19, c. 13

- L'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, da aziende che occupano fino a 15 dipendenti, è prorogata fino al 31.12.2009.

GIORNALISTI E PENSIONI INPGI Art. 19, cc. 18ter, 18quater

- L'onere annuale sostenuto dall'Inpgi per i trattamenti di pensione anticipata, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, è posto a carico del bilancio dello Stato. L'Inpgi presenta annualmente al Ministero del Lavoro la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati.

- Al compimento dell'età prevista per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti, l'onere conseguente è posto a carico del bilancio dell'Inpgi, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di 5 annualità, che rimane a carico del bilancio dello Stato.

- Gli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, a decorrere dall'anno 2009, sono posti a carico delle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione.

□ AGEVOLAZIONI

ACCESSO AL CREDITO PER NUOVI NATI [Art. 4, cc. 1-1bis](#)

• Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato: «Fondo di credito per i nuovi nati», con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.

• Il Fondo di credito per i nuovi nati è altresì integrato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2009 per la corresponsione

di contributi in conto interessi in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori di malattie rare, appositamente individuate dall'elenco di cui all'art. 5, c. 1, lett.

b) D. Lgs. 124/1998. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei contributi non può eccedere il limite di 10 milioni di euro per l'anno 2009.

TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA DEI CITTADINI [Art. 16bis, cc. 1-3](#)

• A decorrere dalla data di entrata in vigore di apposito decreto che fissa le modalità operative, i cittadini comunicano

il trasferimento della propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato civile all'ufficio competente con procedure semplificate. Entro 24 ore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico, l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all'indice nazionale delle anagrafi, che provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche.

CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AI CITTADINI [Art. 16bis, cc. 5-8](#)

• Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni, previsti dal codice dell'amministrazione digitale, ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata.

• L'utilizzo della posta elettronica certificata avviene, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri.

• Ogni amministrazione pubblica utilizza unicamente la posta elettronica certificata, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari i dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica.

• Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini.

FATTURA ELETTRONICA CON ENTI PUBBLICI [Art. 16bis, c. 9](#)

• Il decreto attuativo dell'obbligo di utilizzare la fatturazione elettronica nei rapporti con gli enti pubblici introdotto dalla L. 244/2007 deve seguire gli standard del sistema pubblico di connettività (Spc). Il decreto deve stabilire anche le specifiche tecniche chiamate a garantire l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica.

INCENTIVI PER IL RIENTRO IN ITALIA DI RICERCATORI SCIENTIFICI

RESIDENTI ALL'ESTERO [Art. 17, c. 1](#)

• I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno 2 anni continuativi e che dalla data del 29.11.2008, o in uno dei 5 anni solari successivi, vengono a svolgere la loro attività in Italia, divenendo fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10%, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'IRAP.

• L'incentivo si applica, a decorrere dal 1.01.2009, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei 2 periodi di imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO [Art. 17, c. 2](#)

• Il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo industriale, di cui all'art. 1, cc. 280-283 L. 296/2006, spetta anche ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti di commissione stipulati con imprese residenti o localizzate negli Stati membri della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al D.M. Finanze 4.09.1996.

RIMBORSO DELLE SPESE PER NEONATI [Art. 19, c. 18](#)

• Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009, ai soggetti beneficiari delle provvidenze del Fondo di solidarietà per i meno abbienti (di cui all'art. 81, c. 29 D.L. 112/2008) è altresì riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati di età fino a 3 mesi.

• Con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia da adottare entro 30 giorni dal 29.01.2009, sono stabilite le modalità di attuazione.

FONDO DI SOSTEGNO PER OCCUPAZIONE E IMPRENDITORIA GIOVANILE [Art. 19bis](#)

• Al fine di consentire ai soggetti di età inferiore a 35 anni di accedere a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, il Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile.

INDENNIZZI PER IMPRESE COMMERCIALI IN CRISI [Art. 19ter](#)

- L'indennizzo riconosciuto dall'art. 1 D. Lgs. 207/1996, per la cessazione definitiva dell'attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche, è concesso, con le medesime modalità, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei relativi requisiti nel periodo compreso tra il 1.01.2009 e il 31.12.2011.

- L'indennizzo spetta ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne;

- b) iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'Inps.

- L'erogazione dell'indennizzo è subordinata, nel periodo indicato, alle seguenti condizioni:

- a) cessazione definitiva dell'attività commerciale;

- b) riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto;

- c) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.

- Per alimentare il fondo che deve intervenire per la corresponsione dell'indennità, gli iscritti alla gestione commercianti devono versare un contributo aggiuntivo nella misura dello 0,09% fino al 31.12.2013.

- Le domande dirette ad ottenere la concessione dell'indennizzo devono essere presentate entro il 31.01.2012

- presso le sedi Inps; alla richiesta deve essere allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

- L'indennizzo, corrisposto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia, è pari al trattamento minimo di pensione per gli iscritti alla Gestione; inoltre, è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato.

DEASSAZIONE DEI MICRO-PROGETTI DI ARREDO URBANO Art. 23

- Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati, fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi interessati.

- Decorsi 2 mesi dalla presentazione della proposta, la proposta stessa si intende respinta. Entro il medesimo termine l'ente locale può, con motivata delibera, disporre l'approvazione delle proposte formulate, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione.

RECUPERO DI AIUTI ILLEGITTIMI Art. 24

- La disposizione prevede le modalità per il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi a seguito della decisione 2003/193/Ce, in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l'aiuto è stato fruito.

- Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi è effettuato dall'Agenzia delle Entrate secondo i principi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione previste per le imposte sui redditi.

L'Agenzia delle Entrate provvede alla notifica degli avvisi di accertamento, entro 120 giorni dalla data del 29.11.2008, contenenti l'invito al pagamento delle intere somme dovute, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro 30 giorni dalla data di notifica, anche nell'ipotesi di presentazione del ricorso, si procede ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo della totalità delle somme non versate, nonché degli ulteriori interessi dovuti.

MONITORAGGIO DEI CREDITI DI IMPOSTA Art. 29, c. 1

- Le disposizioni previste sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data del 29.11.2008, tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime.

Pertanto, non ci saranno più crediti di imposta, né altri incentivi fiscali automatici; i bonus potranno essere fruiti solo nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, delle autorizzazioni di spesa, ovvero delle previsioni di minori entrate. Ciò significa che dovranno essere prenotati e fruiti solo fino all'esaurimento delle risorse finanziarie.

- La disposizione si applica al credito di imposta per spese per attività di ricerca (art. 1, cc. da 280 a 283 L. 296/2006).

CREDITO DI IMPOSTA PER SPESE PER ATTIVITÀ DI RICERCA Art. 29, c. 1

- Per le attività di ricerca che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano già avviate prima del 29.11.2008, i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore della predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta.

- Per le attività di ricerca avviate a partire dal 29.11.2008, la compilazione del formulario da parte dei soggetti interessati ed il suo inoltro per via telematica all'Agenzia delle Entrate vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito di imposta successiva a quello del punto precedente.

PRENOTAZIONE CREDITO DI IMPOSTA PER SPESE PER ATTIVITÀ DI RICERCA Art. 29, cc. 2-5

- Per il credito d'imposta per spese per attività di ricerca (art. 1, cc. da 280 a 283 L. 296/2006) sono stati predisposti gli stanziamenti di bilancio necessari per gli anni 2008-2011. A decorrere dall'anno 2009, al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonché l'effettiva copertura finanziaria, la fruizione del credito di imposta suddetto è regolata come segue:

- per le attività di ricerca che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano già avviate prima del 29.11.2008, i soggetti interessati inoltrano per via telematica alla Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore della predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta;
- per le attività di ricerca avviate a partire dal 29.11.2008, la compilazione del formulario da parte dei soggetti interessati ed il suo inoltro per via telematica alla Agenzia delle Entrate valgono come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito di imposta successiva a quello previsto per le attività già avviate.
- L'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati rilevati dai formulari pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati:
 - relativamente alle prenotazioni per le attività in essere, esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria; la fruizione del credito di imposta è possibile nell'esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle disponibilità finanziarie, negli esercizi successivi;
 - relativamente alle prenotazioni per le attività nuove, la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario, l'accoglimento della relativa prenotazione, nonché nei successivi **90 giorni l'eventuale diniego, in ragione della capienza. In mancanza del diniego, l'assenso si intende fornito decorsi 90 giorni dalla data di comunicazione della certificazione dell'avvenuta prenotazione.**
- Per il credito di imposta inerente ad attività di ricerca avviate dal 29.11.2008, i soggetti interessati espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta, l'importo delle spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal beneficio, entro l'anno successivo a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni caso, non oltre la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31.12.2009. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapacienza, esclusivamente entro il 6° mese successivo al 31.12.2009 e, in ogni caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30%, nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la residua parte, nell'anno successivo.
- Il formulario per la trasmissione dei dati è approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, adottato entro 30 giorni **dal 29.01.2009**. Entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento è attivata la procedura per la trasmissione del formulario.

DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Art. 29, c. 6

- Sono confermate le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica (di cui all'art. 1, cc. da 344 a 347 L. 296/2006), fermi restando i requisiti e le altre condizioni previste nelle relative disposizioni normative. In particolare, le norme rimangono immutate per le **spese sostenute nel 2008: si applica, infatti, la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore delle disposizioni in oggetto (che non richiede l'invio di domande o comunicazioni).**
- **Per le spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2008**, i contribuenti interessati inviano all'Agenzia delle Entrate apposita **comunicazione, nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dal 29.01.2009. Con il medesimo provvedimento può essere stabilito che la comunicazione sia effettuata esclusivamente in via telematica, anche tramite i soggetti abilitati, e sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati in possesso dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA).**
- Il D.M. Economia 19.02.2007, **entro 30 giorni dal 29.01.2009, è comunque modificato con decreto di natura non regolamentare al fine di semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti.**
- **Per le spese sostenute a decorrere dal 1.01.2009, la detrazione dall'imposta lorda deve essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo.**

□ VARIE

MUTUI "PRIMA CASA" Art. 2

- L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso variabile da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato **applicando il tasso** maggiore tra il 4% senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore.
- L'agevolazione si applica esclusivamente ai mutui **garantiti da ipoteca** per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, **sottoscritti o accollati anche a seguito di frazionamento** da persone fisiche fino al 31.10.2008.
- L'agevolazione si applica anche ai mutui "rinegoziati" secondo la recente convenzione ABI - Ministero dell'Economia, con effetto sul conto di finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.
- La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate, determinati secondo la nuova agevolazione e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato.
- Con decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite **le modalità per la comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari dei contribuenti per i quali, sulla base delle informazioni disponibili presso l'Anagrafe tributaria, possono ricorrere le condizioni per l'applicabilità di tali disposizioni e le modalità tecniche per garantire ai medesimi operatori l'attribuzione di un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione pari alla parte di rata a carico dello Stato.**
- A partire dal 1.01.2009, le banche e **gli intermediari finanziari** che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca

per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile, indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti è in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni.

• **Anche al fine di escludere, a carico del mutuatario, qualunque costo relativo alla surrogazione, gli atti di consenso alla surrogazione, relativi a mutui accesi per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale, contratti entro il 29.01.2009 da soggetti in favore dei quali è prevista la rinegoziazione obbligatoria, sono autenticati dal notaio senza applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dalla prima banca e il contratto di mutuo stipulato dalla seconda banca devono essere forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Per eventuali attività aggiuntive non necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente. In ogni caso, le banche e gli intermediari finanziari, per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di cui all'art. 8 D.L. 7/2007 non applicano costi di alcun genere, anche in forma indiretta, nei riguardi dei clienti.**

• Dal 1.01.2009 per l'inosservanza delle disposizioni sulla portabilità dei mutui si applicano le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 144, c. 4 D. Lgs. 385/1993 (fino a 51.646 euro).

• Entro 60 giorni dal 29.01.2009, il Ministero dell'Economia emana il regolamento attuativo del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della "prima casa".

COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO Art. 2-bis

• Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a 30 giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido.

• Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e

proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo; è fatta salva, comunque, la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.

• Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dal 29.01.2009, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 del codice civile, dell'art. 644 del codice penale e degli artt. 2 e 3 L. 108/1996 (interessi usurari).

• I contratti in corso al 29.01.2009 sono adeguati a tali disposizioni entro 150 giorni dalla medesima data.

BLOCCO E RIDUZIONE DELLE TARIFFE Art. 3

• Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini e delle imprese, a decorrere dal 29.11.2008 e fino al 31.12.2009, è sospesa l'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al servizio idrico e ai settori dell'energia elettrica e del gas, e fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione.

• Fino alla data del 30.04.2009 è altresì sospesa la riscossione dell'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dal 1.01.2009.

• A decorrere dal 1.01.2009 le famiglie economicamente svantaggiate, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica, hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. Hanno accesso alla compensazione anche le famiglie con almeno 4 figli a carico con ISEE non superiore a 20.000 euro. La compensazione della spesa è riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche, nonché in forma parametrata al numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente-tipo indicativamente del 15%. Per la fruizione del predetto beneficio i soggetti interessati presentano al Comune di residenza un'apposita istanza secondo le modalità stabilite per l'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica.

TARIFFE AGEVOLATE PER ELETTRICITÀ E GAS Art. 3, cc. 9-9bis

• La tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica, di cui al D.M. Sviluppo Economico 28.12.2007 è riconosciuta anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita.

• A decorrere dal 1.01.2009 le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.

• L'accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale sono riconosciuti anche ai nuclei familiari con almeno 4 figli a carico e con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro.

ISCRIZIONI DI IPOTECHE AL PRA Art. 3, c. 13bis

• Per agevolare il credito automobilistico, l'imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico di ipoteche per residuo prezzo o convenzionali sui veicoli è stabilita in 50 euro. La cancellazione di tali ipoteche è esente dell'imposta provinciale di trascrizione.

RIMBORSI FISCALI ULTRADECENNALI E VELOCIZZAZIONE DEI PAGAMENTI DELLA P.A. Art. 9

• Sono introdotte modifiche normative che permettono all'Amministrazione Finanziaria di accelerare il piano dei rimborsi ultradecennali, nonché di provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31.12.2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie. Inoltre, si stabilisce che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE S.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle Amministrazioni pubbliche.

• Per l'anno 2009, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le Regioni e gli enti locali, nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 77-bis e 77-ter D.L. 112/2008, possono certificare, entro il termine di 20 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data del 29.01.2009 escluda la cedibilità del credito medesimo. Con decreto del Ministro dell'Economia saranno disciplinate le modalità di attuazione.

POTENZIAMENTO FINANZIARIO DEI CONFIDI Art. 11

• In attesa della definizione delle modalità di funzionamento del "Fondo finanzia di impresa", le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca delle agevolazioni concesse per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno sono destinate al rifinanziamento del Fondo di garanzia, costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.a. allo scopo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese. Gli interventi di garanzia di tale Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, **che deve essere inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'Economia**. È prevista l'estensione degli interventi di garanzia suddetti anche alle imprese artigiane. Inoltre, il 30% delle risorse finanziarie in parola è riservato agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi.

• È prevista, infine, la possibilità di incremento della dotazione finanziaria del Fondo di garanzia mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.a., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.

• Per gli impegni assunti dalle federazioni sportive nazionali per l'organizzazione di grandi eventi sportivi in coincidenza degli eventi correlati all'Expo Milano 2015, è autorizzato il rilascio di garanzie nel limite di 13 milioni di euro per l'anno 2009.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA OBBLIGATORIA Art. 16, cc. 6-10

• Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese o **analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali**. Entro 3 anni dal 29.11.2008 tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data, comunicano al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel Registro delle Imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

• I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano, ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o **analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni** entro un anno dal 29.11.2008. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco **riservato**, consultabile in via telematica **esclusivamente dalle Pubbliche Amministrazioni**, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

• Le Amministrazioni Pubbliche istituiscono una casella di posta certificata o **analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni** per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Cnipa, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Le comunicazioni tra tali soggetti possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.

• La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata o **analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni** nel Registro delle Imprese o negli albi o elenchi avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.

REGISTRAZIONE TELEMATICA ATTI CESSIONE QUOTE DI S.R.L. Art. 16, cc. 10bis, 10ter

• Gli intermediari sono obbligati a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni societarie di S.r.l. (di cui all'art. 36, c. 1-bis D.L. 112/2008) sottoscritti con firma digitale, nonché al contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli stessi liquidata e sono altresì responsabili ai

sensi dell'art. 57, cc. 1 e 2 delle disposizioni concernenti l'imposta di registro. In materia di imposta di bollo, si applicano le disposizioni previste dall'art. 1, c. 1-bis.1, n. 3), della tariffa, parte prima, D.P.R. 642/1972.

CONSERVAZIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI Art. 16, c. 12

- Nel codice dell'amministrazione digitale è stato previsto che le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche (senza l'intervento del notaio).
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione, da questi firmata digitalmente e allegata al documento informatico.

REGISTRI CONTABILI INFORMATICI Art. 16, c. 12bis

• Nel Codice Civile è stato aggiunto il nuovo art. 2215-bis, relativo alla documentazione informatica. A seguito di tale innovazione, i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.

• Le registrazioni contenute nei documenti informatici debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenentario e costituiscono informazione primaria e originale, da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

• Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni 3 mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai 3 mesi precedenti.

• Qualora per 3 mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale.

• I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto da tale disposizione, hanno l'efficacia probatoria di cui agli artt. 2709 e 2710 del codice civile. Ciò significa che tale documentazione, essendo parificata a quella cartacea, fa prova contro l'imprenditore; quando regolarmente tenuta può fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.

BOLLATURA DI DOCUMENTI INFORMATICI Art. 16, c. 12ter

• L'obbligo di bollatura dei libri, repertori, scritture e documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa, in caso di tenuta con strumenti informatici, è assolto sulla base di comunicazione all'ufficio delle Entrate (art. 7 D.M. Economia 23.01.2004).

ABROGAZIONE DEL LIBRO SOCI PER S.R.L. Art. 16, cc. 12quater-12undecies

• Le modifiche apportate all'art. 2478 del codice civile abrogano l'obbligo di tenuta del libro dei soci nelle S.r.l.

• Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell'atto di trasferimento

al Registro delle Imprese e non più dal momento dell'iscrizione nel libro soci, a seguito delle modifiche apportate all'art. 2470 del codice civile. Sono state pertanto eliminate le disposizioni che prevedevano l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risulta il trasferimento e l'avvenuto deposito.

• Le dichiarazioni degli amministratori previste nel caso in cui la partecipazione appartenga ad un solo socio o muti la persona dell'unico socio, ovvero quando si ricostituisce la pluralità dei soci (art. 2470, cc. 4 e 5 C.C.) devono essere depositate per l'iscrizione nel Registro delle Imprese entro 30 giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale e non più entro 30 giorni dall'iscrizione nel libro dei soci.

• Nella stessa direzione è prevista la modifica all'art. 2471, c. 1 Codice Civile: pertanto, anche per l'espropriazione della partecipazione è stata eliminata l'annotazione nel libro dei soci.

• La responsabilità solidale dell'alienante la partecipazione con l'acquirente, per i versamenti ancora dovuti, prevista dall'art. 2472, c. 1 Codice Civile, dura 3 anni, decorrenti non più dall'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, ma nel Registro delle Imprese.

• Entro 30 giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio deve essere depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese copia del bilancio approvato; è eliminato l'obbligo del contestuale deposito dell'elenco dei soci.

• Nel caso di trasferimento di partecipazione di S.r.l. con sottoscrizione dell'atto con firma digitale è eliminata la disposizione dell'art. 36, c. 1bis, 2° periodo D.L. 112/2008, che ne richiedeva l'iscrizione nel libro dei soci, su richiesta del cedente e dell'acquirente.

• Le disposizioni entrano in vigore il 60° giorno successivo al 29.01.2009. Entro tale termine, gli amministratori delle S.r.l. depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle Imprese con quelle del libro dei soci.

ENTRATA IN VIGORE Art. 36 D.L. 185/2008

Art. 1, c.2 L. 2/2009

• Il D.L. 185/2008 è entrato in vigore il 29.11.2008. **La legge n. 2/2009 è entrata in vigore il 29.01.2009.**
07.02.2009